



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000294

DATA: 20/05/2024 14:21

OGGETTO: Conclusione delle attività inerenti alla procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, 1° semestre 2024 - art. 63, comma 6, ACN della Medicina Generale del 28.04.2022 e art. 1, commi 272 e 273, Legge n. 234/2021.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Toniolo Roberto in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Kusstatscher Stefano - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Moretti Laura - Direttore Amministrativo

Su proposta di Maria Martelli - UOC GESTIONE RISORSE UMANE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [07]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000294_2024_delibera_firmata.pdf	Kusstatscher Stefano; Martelli Maria; Moretti Laura; Toniolo Roberto	7C592589E046464FCAE1032A795BBA6A BFC3DF09B7F59C31D35A6D3EB8B7250E



## DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Conclusione delle attività inerenti alla procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, 1° semestre 2024 - art. 63, comma 6, ACN della Medicina Generale del 28.04.2022 e art. 1, commi 272 e 273, Legge n. 234/2021.

### IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato quanto relazionato dal Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, che ha riferito quanto segue ed attestato la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia.

Con DDR n. 7 del 02.04.2024 del Direttore dell'UO Cure Primarie della Regione del Veneto sono stati pubblicati nel BUR n. 44 del 09.04.2024 gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale individuati dalle Aziende ULSS del Veneto relativi al primo semestre 2024, ai sensi dell'art. 63, comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28.04.2022.

I medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovevano presentare domanda di partecipazione tramite la specifica procedura telematica predisposta da Azienda Zero, ente di governance della sanità regionale veneta, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sopracitato nel BURV e, pertanto, entro il 29.04.2024.

Relativamente alle modalità di assegnazione degli incarichi vacanti, l'art. 63, comma 13, del citato ACN dispone che i richiedenti, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, devono essere interpellati nel seguente ordine:

#### 1. TRASFERIMENTO (art. 63, commi 6 lettera a, 7, 8 e 13)

Medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in un'Azienda della Regione che ha pubblicato l'avviso o in un'Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono, graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico, di cui all'art. 22, comma 1 dell'ACN vigente. In caso di pari posizione sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda.

#### 2. INSERIMENTO IN GRADUATORIA REGIONALE (art. 63, commi 6 lettera b, 9 e 13)

Medici inclusi nella graduatoria regionale dei medici di medicina generale, di cui all'articolo 19, valida per l'anno in corso, graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:



- punteggio riportato nella graduatoria regionale;
- punti 5 a coloro che nell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, decorrenti pertanto dal 31.01.2021 e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico;
- punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, decorrenti pertanto dal 31.01.2021 e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico.

### 3. DIPLOMATI (art. 63, commi 6 lettera c, 10 e 13)

Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31.01.2023, data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati in base ai criteri della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

In sede di interpello dovrà essere data priorità ai residenti nel territoriale aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

### 4. ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PRESSO LA REGIONE DEL VENETO (art. 63, commi 6 lettera d, 11 e 13)

Medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019. I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso.

In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

### 5. ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PRESSO LA REGIONE DEL VENETO (art. 63, commi 6 lettera e, 11 e 13)

Medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019.

I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso.

In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

### 6. MEDICI IN SERVIZIO presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 (art. 1, commi 272 e 273 della Legge n. 234 del 30.12.2021)



Medici, anche se privi del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, che siano in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 e abbiano maturato alla data di entrata in vigore della L. n. 234/2021, ovvero all'1.01.2022, un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi.

A determinare il requisito dell'anzianità lavorativa concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi 10 anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato: l'anzianità di servizio costituisce criterio di graduazione nella predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi.

In caso di pari anzianità, detti aspiranti sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

Entro il termine previsto è pervenuta una sola domanda di partecipazione: sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la predetta domanda per trasferimento del medico non può essere ammessa per mancanza del requisito della titolarità di incarico da almeno due anni in un'Azienda di altra Regione. Tale motivazione verrà formalmente comunicata all'interessato.

Alla luce di quanto sopra, le attività inerenti alla procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativa al 1° semestre 2024 sono da ritenersi concluse.

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

VISTI:

il D.Lgs. 502/1992;

la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;

la DGRV n. 733 del 29.05.2017;

la DGRV n. 2175 del 29.12.2017;

l'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28.04.2022;

il DDR n. 7 del 02.04.2024 del Direttore dell'UO Cure Primarie della Regione del Veneto.

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza ed in base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 26.02.2024;

**DELIBERA**

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



- 2) di non ammettere l'unica domanda pervenuta di partecipazione alla procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativa al 1° semestre 2024, per la motivazione espressa in premessa, che sarà formalmente comunicata all'interessato;
- 3) di prendere atto che le attività inerenti alla procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativa al 1° semestre 2024 sono concluse;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;
- 5) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.